

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2739

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVALLARO FRANCESCO, MARTINI MARIA ELETTA e PEDINI**

*Presentata il 30 ottobre 1965*

### Norme per la promozione al grado di ispettore generale sanitario degli Istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ruolo tecnico sanitario degli Istituti di Prevenzione e di Pena, già ruolo tecnico alienistico, è attualmente composto da 27 unità ed ha procurato ai medici anziani che vi appartengono, particolare danno di carriera.

In effetti, costoro hanno partecipato ai concorsi per il grado iniziale muniti di titoli tecnici particolari ed avrebbero avuto quindi diritto al trattamento previsto dal decreto-legge 12 dicembre 1923, n. 2395, che prescriveva l'inquadramento nel grado X dopo il periodo semestrale di prova.

Senonché, i concorsi, non si sa bene per quale ragione, furono banditi per il grado XI e, dopo il periodo di prova, i predetti dovettero seguire la carriera dei ruoli amministrativi.

Per di più, a causa della distribuzione dei pochi posti nei vari gradi gerarchici dell'epoca, tale loro carriera è stata lentissima, tanto che essi poterono raggiungere, soltanto dopo circa 13 anni il grado IX e ciò nonostante le loro ripetute istanze di regolamentazione della carriera e relative promesse rimaste senza soluzione.

A questo si aggiunga la modifica della denominazione del ruolo in ruolo tecnico sanitario, che consentiva nei concorsi più recenti l'ingresso in carriera anche di medici generici e ne allargava i loro compiti per la istituzione di altri Istituti a carattere sanitario.

Con l'entrata in vigore del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, l'ingresso in carriera è stato fissato all'ex grado IX, così i medici anziani alienisti si trovarono ad aver prestato 13 anni circa di servizio per raggiungere un grado, ora ritenuto iniziale.

Come se ciò non fosse stato sufficiente durante il periodo della guerra 1940-45, le promozioni furono sospese, così che, per raggiungere l'ex grado VIII i medici anziani hanno impiegato altri 10 anni circa.

Essi si sono visti raggiunti nel grado da coloro i quali erano entrati in carriera numerosi anni dopo, i quali per le nuove norme, hanno avuto più spedita carriera.

Per l'intasamento dei ruoli chiusi, dovuto alla promozione ai gradi più alti (ispettori generali e direttori capi sanitari) di funzionari press'a poco della stessa loro età, essi hanno finalmente ottenuto la promozione a direttore capi in età molto avanzata e dopo oltre 30 anni di servizio, in posti di speciale impegno e responsabilità.

Oggi si trovano quindi nella condizione di non aver raggiunto il minimo di anzianità (3 anni) prescritto per ricoprire i due posti di ispettore generale sanitario, resisi vacanti in seguito al collocamento a riposo, per limiti di età, di coloro che vi permanevano.

Necessita effettuare tali promozioni perché l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena manca, allo stato, di ispettori gene-

rali sanitari, tanto è vero che ha affidato ad un direttore capo le funzioni superiori.

È anche necessario riparare, almeno in parte, ai gravi danni subiti in carriera dai vecchi medici alienisti, aventi oltre 30 anni di servizio, per evitare che siano collocati a riposo, senza aver raggiunto il grado di ispettore generale sanitario.

A ciò si può arrivare soltanto con la opportuna ed urgente approvazione della proposta di legge che ci onoriamo sottoporre al vostro esame.

È un atto di giusta comprensione che deve essere operato nell'interesse di benemeriti sanitari funzionari degli Istituti di prevenzione e di pena.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le promozioni al grado di Ispettore generale sanitario degli Istituti di prevenzione e di pena sono conferite per merito comparativo e previo parere del Consiglio di amministrazione ai direttori capi sanitari che hanno prestato oltre trenta anni di servizio, con classifica di ottimo nell'ultimo triennio e che hanno maturato almeno la metà del periodo di anni tre di servizio nel grado, come previsto dall'articolo 168 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

### ART. 2.

Per la copertura dell'onere finanziario si provvederà con i normali fondi stanziati in bilancio per il personale nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.